



# UNIONE EUROPEA

**IL PARLAMENTO EUROPEO**

**IL CONSIGLIO**

**Bruxelles, 17 aprile 2009  
(OR. en)**

**2008/0232 (COD)**

**PE-CONS 3618/09**

**FSTR 42  
SOC 221  
REGIO 17  
CADREFIN 19  
CODEC 474**

## **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al  
Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un  
contributo del FSE**

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2009  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... .

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione<sup>1</sup>, statuisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE).
- (2) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo dell'FSE a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE.
- (4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a finanziamenti a tasso fisso in luogo del rimborso delle "spese effettive".

---

<sup>1</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

<sup>2</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

- (5) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso basati su tabelle standard di costi unitari.
- (6) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all'ammissibilità delle spese, è opportuno che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è così modificato:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel caso di sovvenzioni:

- i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;
- ii) i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione;"

2) sono aggiunti i seguenti commi:

"Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50 000 EUR."

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---